



INTESA SANPAOLO
VITA

RITA

(rendita integrativa temporanea anticipata)

Documento Informativo

Per gli Aderenti al Fondo Pensione Aperto
IL MIO DOMANI

Ed. 05/2017

Gruppo Intesa Sanpaolo

1. Premessa
2. Documentazione prevista per l'ottenimento della RITA
3. Modalità di erogazione RITA
4. Costi
5. Premorienza e intangibilità
6. Regime fiscale

1. Premessa

La Legge 11 dicembre 2016 n.232 (Legge di Bilancio 2017), ha introdotto la possibilità di richiedere la rendita integrativa temporanea anticipata (nel seguito "RITA") per gli iscritti a forme di previdenza complementare in regime di contribuzione definita (nel seguito gli "Aderenti") che siano in possesso dei requisiti per l'accesso all'Anticipo Pensionistico come disciplinato dall'art. 1, commi 167. della Legge di Bilancio 2017 (nel seguito "APE volontaria"). Accertata la presenza dei requisiti, la Compagnia provvede all'erogazione della RITA.

La RITA potrà essere richiesta congiuntamente all'APE oppure in via esclusiva, ma è in ogni caso irrevocabile. Si tratta, inoltre, di una opzione sperimentale, esercitabile dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2018.

Dato il carattere sperimentale della RITA, in ottemperanza alle istruzioni fornite con Protocollo n. 1174 del 22 marzo 2017 dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP), le condizioni prescritte dalla normativa per la sua fruizione, la periodicità prevista dal Fondo Pensione per il suo frazionamento e le relative modalità di erogazione sono regolate esclusivamente dal presente Documento Informativo.

2. Documentazione prevista per l'ottenimento della RITA

Ai fini dell'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti, è necessario essere in possesso della seguente documentazione:

- Certificazione rilasciata dall'INPS ai sensi del comma 168 dell'articolo unico della Legge di Bilancio 2017 in merito ai requisiti necessari per l'accesso all'APE¹ volontaria;
- Attestazione della cessazione del rapporto di lavoro mediante Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o documento equipollente.

3. Modalità di erogazione della RITA

3.1. Le rate della RITA sono determinate dalla Compagnia con cadenza mensile ed erogate entro il giorno 25 del mese successivo alla data di determinazione di ciascuna rata come nel seguito descritto.

3.2 L'Aderente in possesso dei requisiti per ottenere la RITA, unitamente alla documentazione di cui all'art. 2, ha l'onere di inviare alla Compagnia apposita richiesta, anche tramite modulo allegato al presente documento e comunque disponibile sul sito della Compagnia, indicando:

- se intende frazionare in RITA l'intera posizione individuale oppure parte di essa specificando, in tale ultima ipotesi, la percentuale richiesta;
- se intende trasferire la posizione individuale afferente alla RITA (nel seguito il "Montante RITA") nel comparto più prudentiale "Linea Breve Termine" o se intende mantenere il Montante RITA nel comparto o nei comparti in cui è investita la posizione individuale al momento dell'accertamento dei requisiti necessari per l'erogazione della RITA.

Si precisa inoltre che, qualora l'Aderente richieda di mantenere il Montante RITA nel comparto e/o nei comparti in essere:

- il meccanismo di ribilanciamento automatico dell'investimento eventualmente in essere per il Life Cycle sarà disattivato sul Montante RITA; lo stesso resterà operante solo sulla eventuale parte residua non afferente alla RITA, opportunamente riproporzionato;
- la garanzia di capitale prevista dal comparto "Linea TFR" al verificarsi degli eventi descritti nel Regolamento del Fondo Pensione non è operante sulle rate liquidate a titolo di RITA, non essendo RITA uno degli eventi previsti nel Regolamento stesso.

i requisiti sono: i) iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria (o a forme sostitutive o esclusive della medesima) ii) età anagrafica minima di 63 anni iii) maturazione del diritto ad una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi iv) anzianità contributiva minima di 20 anni nel sistema di previdenza obbligatoria v) diritto a fruire di una pensione obbligatoria, al netto delle rate di ammortamento dell'APE eventualmente richiesta, pari o superiore al momento dell'accesso alla prestazione a 1,4 il trattamento minimo previsto dall'assicurazione obbligatoria vi) non essere già titolari di un trattamento pensionistico obbligatorio.

3.3. Alla prima data di valorizzazione utile successiva all'accertamento dei requisiti, la Compagnia determina:

- a) il numero di quote del comparto o dei comparti del Montante RITA (nel seguito "numero quote RITA");
- b) il numero di rate di rendita dovute dalla data di determinazione delle quote (inclusa) fino alla data di pensionamento certificata dall'INPS (esclusa);
- c) il numero di quote del comparto o dei comparti del Montante RITA da disinvestire ottenuto dividendo il numero di quote RITA per il numero di rate di rendita dovute;
- d) l'importo della prima rata.

3.4. Se per effetto delle scelte effettuate dall'Aderente in occasione della richiesta della RITA fosse necessario procedere a una riallocazione del Montante RITA verso la "Linea Breve Termine", la riallocazione del montante RITA sulla linea di destinazione sarà effettuata alla prima data di valorizzazione utile successiva all'accertamento dei requisiti. A parziale deroga a quanto previsto dal precedente punto 3.2., la determinazione dei relativi valori b), c) e d) del punto 3.3 sarà effettuata alla data di valorizzazione successiva a quella utilizzata per la riallocazione.

3.5. In ogni caso, con riferimento alla rate di rendita successive alla prima, le quote relative a ciascuna rata sono disinvestite di volta in volta, in corrispondenza di ciascuna ricorrenza mensile, determinandone il relativo controvalore in base all'ultimo valore quota mensile del comparto o dei comparti di pertinenza in vigore nel mese in cui cade la ricorrenza.

4. Costi

Nel caso in cui l'Aderente abbia richiesto il frazionamento in RITA di tutta la posizione individuale, dal momento di accertamento dei requisiti non gravano più sull'Aderente le spese direttamente a suo carico previste dal Regolamento del Fondo Pensione.

Nel caso invece in cui l'Aderente abbia richiesto il frazionamento in RITA di parte della posizione individuale, sulla parte di posizione individuale non afferente RITA continuano a gravare le spese direttamente a carico dell'Aderente previste dal Regolamento del Fondo Pensione.

In ogni caso:

- continuano ad essere applicate le spese indirettamente a carico dell'Aderente sull'intera posizione individuale, sia per la parte afferente RITA sia per l'eventuale parte residua;
- ciascuna rata di rendita è erogata al netto del costo di 3 euro.

5. Premorienza e intangibilità

In caso di decesso dell'Aderente in corso di erogazione della RITA, il Montante RITA residuo verrà liquidato secondo le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, D.lgs 252/2005 e, quindi, agli eredi dell'Aderente o ai diversi beneficiari da lui indicati.

6. Regime fiscale

La parte imponibile della rendita temporanea erogata, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata ad una ritenuta a titolo d'imposta con un'aliquota pari al 15% che si riduce dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione alla previdenza complementare, fino ad un minimo del 9%.

Allegato: modulo richiesta rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

Dichiarazioni dell'Aderente (2)

- Relativamente al montante **da destinare a RITA l'Aderente**:

RICHIEDE IL PASSAGGIO NEL COMPARTO **PIU' PRUDENZIALE** DENOMINATO "**LINEA BREVE TERMINE**" (operazione consigliata)

NB: L'importo della rata potrebbe subire variazioni anche in negativo in conseguenza dell'andamento dei mercati. E' pertanto consigliata la scelta di tale opzione di investimento più prudentiale, coerente con il ridotto orizzonte temporale residuo.

OPPURE

RICHIEDE IL MANTENIMENTO DELL'ATTUALE ALLOCAZIONE NEL O NEI COMPARTO/I in essere alla data di determinazione della RITA

NB: Nel caso sia attivo il percorso Life Cycle la Compagnia procederà alla disattivazione dello stesso sulla parte di montante afferente a RITA. **Per la parte di montante eventualmente non destinata a RITA, il percorso Life Cycle rimarrà invece attivo, opportunamente riproporzionato, secondo quanto previsto dal Regolamento del Fondo Pensione.**

Dichiarazioni dell'Aderente (3)

Le modalità di accertamento dei requisiti e di erogazione della RITA sono disciplinate dal "Documento Informativo RITA per gli Aderenti al Fondo Pensione Aperto Il Mio Domani ed. 05/2017" che dichiaro di aver ricevuto, letto attentamente e accettato in ogni parte, di cui il presente modulo ne è parte integrante.

Avvertenze

- Una compilazione parziale, non chiara o incompleta del presente modulo potrebbe comportare ritardi o l'impossibilità di evadere la richiesta.
- in caso di richiesta di RITA in forma parziale la parte residua della posizione continuerà ad essere gestita nella maniera ordinaria con le prerogative tipiche ammesse dalla normativa vigente.

Documentazione allegata

- Fotocopia fronte/retro del documento di identità in corso di validità dell'aderente
- Certificazione rilasciata dall'INPS ai sensi dell'articolo 1, comma 168 della legge 232/2016 (legge di Bilancio 2017) in merito ai requisiti necessari per l'accesso all'APE volontaria
- Attestazione della cessazione dell'attività lavorativa

Luogo e Data

X

Firma aderente
(o rappresentante legale in caso di aderente incapace di agire)